

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

concernente: «Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese».

CONCERTANTI: Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'economia e delle finanze.

STATO: in corso di invio al Consiglio di Stato dopo i concerti.

Misure

Con lo schema di decreto ministeriale in oggetto si provvede alla tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, al fine di agevolare la costituzione di reti d'impresa da parte degli operatori economici, nonché per facilitare la rilevazione statistica del fenomeno.

❖ SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

concernente: «Regolamento recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

CONCERTANTI: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute, Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

STATO: in corso di trasmissione per i concerti.

Misure

Con lo schema di decreto ministeriale in oggetto vengono adottate disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, tenuto conto «delle effettive

particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» che caratterizzano le stesse.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

COPROPONENTE: Ministro per gli affari europei

CONCERTANTI: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

STATO: approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 26 luglio 2013, è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regioni ed risulta attualmente all'esame del parlamento per i previsti pareri.

Misure

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento comunitario n. 1371/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che impone una serie di obblighi in particolare a carico delle imprese e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) contenente la delega al Governo ad emanare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Dunque lo schema di decreto legislativo, che dà attuazione alla normativa comunitaria:

1. istituisce l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (denominato "Organismo di controllo");
2. prevede un compiuto regime sanzionatorio applicato dall'Organismo di controllo, individuando le singole fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

COPROPONENTE: Ministro per gli affari europei

CONCERTANTI: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

STATO: approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 29 ottobre 2013, è stato inoltrato alla Conferenza permanente Stato-Regioni per il previsto parere.

Misure

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, entrato in vigore il 1° marzo 2013, che impone una serie di obblighi in particolare a carico dei vettori e dei gestori delle stazioni di autobus a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.

Il decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. Detta norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative

per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Alla luce della normativa richiamata lo schema di decreto legislativo:

1. individua l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (denominato "Organismo responsabile");
2. prevede un compiuto regime sanzionatorio applicato dall'Organismo responsabile, individuando le singole fattispecie sanzionabili, l'entità delle sanzioni, le procedure per l'applicazione.

Materia penale

❖ **DECRETO LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 (CONVERTITO, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94). Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.**

PROPONENTI: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della giustizia.

Misure

Con questo provvedimento d'urgenza si è inteso fornire una prima risposta urgente alle necessità indicate dalla sentenza Torreggiani c/Italia pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, articolando l'intervento sul seguente obiettivo: favorire la decarcerizzazione degli autori di reati di modesta pericolosità sociale, fermo restando il ricorso al carcere nei confronti dei condannati per reati di particolare gravità. Al contempo si è inteso intervenire con il rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali ristretti, in specie sul versante dell'accesso al lavoro. L'intervento riformatore ha quindi operato su un duplice versante: quello dei flussi penitenziari e quello del trattamento rieducativo.

Quanto al primo ambito di interventi, si è voluto, da un lato, regolare più efficacemente i flussi dell'ingresso in carcere nei confronti dei condannati che, trovandosi già in libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza e non avendo commesso gravi reati, possono essere ammessi ad una misura alternativa, ad opera del tribunale di sorveglianza, senza dover prima passare per il carcere; dall'altro, si è voluto incidere sui flussi in uscita, favorendo l'accesso alle misure alternative per coloro i quali si trovavano già in carcere.

Per quanto invece concerne gli interventi in senso umanitario e rieducativo, sono state ampliate le possibilità di beneficiare del lavoro

all'esterno e del lavoro in carcere, così come del ricorso alle misure alternative per le donne incinte o madri di prole in giovane età e delle persone anziane o affette da gravi malattie.

DECRETO LEGGE 14 agosto 2013 n. 93 (CONVERTITO, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119). Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

PROPONENTI: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, Ministro della giustizia.

CONCERTANTI: Ministro dell'economia e delle finanze.

Misure

Il decreto legge ha inteso perseguire una pluralità di obiettivi, riconducibili all'esigenza di un efficace contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale, anche nella prospettiva di dare attuazione alla Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 77 del 2013.

In riferimento alla violenza domestica, le disposizioni si sono mosse su un duplice piano: da un lato vi è stato l'inasprimento del trattamento punitivo per gli autori di tali fatti; dall'altro, sono state adottate misure di carattere preventivo, da realizzare mediante la predisposizione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che deve contenere azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo ed informativo.

Sono stati poi predisposti interventi volti ad assicurare che l'accesso agli strumenti informatici e telematici da parte di soggetti deboli

avvenga in condizioni di maggiore sicurezza e senza pregiudizio per la loro integrità psico-fisica. Infine, si è inciso sulla disciplina di alcuni dei reati contro il patrimonio.

DECRETO LEGGE in materia penitenziaria, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

PROPONENTI: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della giustizia.

CONCERTANTI: Ministro dell'interno e Ministro dell'economia e delle finanze

Misure

Con questo secondo intervento d'urgenza sulla questione carceraria si persegue l'obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere, e ciò attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un intervento "chirurgico" in materia di *piccolo spaccio* di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone), che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010).

Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute, attraverso la previsione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza (caratterizzato dalla previsione di meccanismi diretti ad garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, nella

prassi troppo spesso inevase), nonché attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale (intervento, quest'ultimo, senza alcun onere per la finanza pubblica).

Si introducono poi alcune disposizioni finali, onde evitare che i ritardi nell'adozione del regolamento previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, (c.d. legge Smuraglia) e successive modificazioni, impediscano di utilizzare le risorse finanziarie già destinate per l'anno 2013 alle agevolazioni e agli sgravi fiscali in favore dei datori di lavoro che impieghino lavoratori detenuti o internati.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO di recepimento della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

PROPONENTI: Ministro della giustizia e Ministro per gli affari europei.

CONCERTANTI: Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro degli affari esteri.

STATO: approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2013.

Misure

Lo schema di decreto legislativo si muove nella direzione tracciata dalla normativa costituzionale in tema di garanzie del giusto processo penale, per la parte in cui riconosce all'imputato che non conosca la lingua italiana il diritto all'assistenza di un interprete. Introduce disposizioni che estendono il diritto alla traduzione ad una serie di atti processuali essenziali al pieno esercizio dei diritti di difesa e garantiscono l'assoluta gratuità del servizio reso dall'interprete e dal traduttore.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO di recepimento della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2012, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

PROPONENTI: Ministro della giustizia, Ministro per gli affari europei e Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CONCERTANTI: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro degli affari esteri e Ministro dell'interno.

STATO: approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2013.

Misure

Lo schema di decreto legislativo definisce le condotte di tratta di esseri umani e opera un miglior raccordo con la correlata disposizione incriminatrice dell'altrettanto grave condotta di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. In questo settore la normazione penale interna, per molti aspetti, garantisce già in modo pieno l'interesse ad una seria ed effettiva repressione di questi odiosi crimini, perché la legge n. 228 del 2003, intitolata "Misure contro la tratta di persone", aveva già provveduto ad innovare la disciplina del codice penale con l'obiettivo di inasprire la risposta sanzionatoria e quindi l'efficacia repressiva del fenomeno delle c.d. "nuove schiavitù".

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI.

PROPONENTI: Ministro della giustizia e Ministro per gli affari europei.

CONCERTANTI: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

STATO: approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2013.

Misure

Lo schema di decreto legislativo introduce circostanze aggravanti speciali per i reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pedopornografia e violenza sessuale in danno di minori. Si completa così un complessivo disegno di riforma che era già stato in gran parte attuato nel nostro ordinamento con la legge del 23 ottobre 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale.

SCHEMA DI DECRETO del Ministro della giustizia concernente:

“Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.”

CONCERTANTI: Ministro dell'economia e delle finanze.

STATO: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Misure

Il regolamento dà attuazione all'articolo 205 del testo unico sulle spese di giustizia, come modificato dall'articolo 67, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui le spese del processo penale anticipate dall'erario, fatte alcune eccezioni, sono recuperate nei confronti del condannato (sia esso l'imputato o il querelante nelle ipotesi di cui agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale) in misura fissa. A tale scopo determina le somme, distinte per tipologia di definizione del processo e grado di giudizio, che dovranno essere corrisposte da ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, tenendo conto del costo medio del processo penale avanti al tribunale ordinario (i dati statistici contengono anche gli importi dei ricorsi relativi alle sentenze dei giudici di pace). Per altre spese - tra queste, quelle per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in

pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni – il recupero non è forfettizzato, ma avviene per l'intero, e in caso di pluralità di condannati non v'è vincolo di solidarietà.

Si precisa, altresì, che è stata avviata la procedura per il varo di un regolamento sostitutivo di quello già pubblicato, che risolve alcuni nodi interpretativi sorti all'indomani della pubblicazione del precedente.

ISPETTORATO GENERALE

Introduzione

L'Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione e ad attività, dalla legge 12.8.1962, n. 1311, oggetto di scarse integrazioni negli anni '80. Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha formalmente incluso l'Ispettorato Generale fra gli uffici di "diretta collaborazione" del Ministro della Giustizia. Coesiste tuttavia l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (recante "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura"), in base al quale «Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

Compongono l'organico, secondo la legge n. 1311 del 1962: un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell'Ispettorato Generale; un magistrato di Corte di Cassazione con le funzioni di Vice Capo dell'Ispettorato Generale; altri 19 magistrati, 7 di Corte di Cassazione con funzioni di Ispettore Generale Capo e 12 di Corte di appello con funzioni di Ispettore Generale. Sono attualmente in servizio: Capo; Vice Capo; 7 Ispettori Generali capo e 10 Ispettori Generali. I magistrati ispettori sono affiancati da un corpo ispettivo composto da dirigenti e direttori amministrativi, appartenenti all'amministrazione giudiziaria, che dovrebbero comprendere, rispettivamente, 34 e 18 unità, ma di cui sono attualmente in servizio solamente 39 unità effettive (21 dirigenti ispettori e 18 direttori amministrativi ispettori). La struttura amministrativa di supporto è diretta dal Dirigente della Segreteria, ed è composta di 56 unità.

Il Ministro si avvale dell'Ispettorato al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi della giustizia e di raccogliere informazioni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

A grandi linee l'attività a tale fine demandata all'Ispettorato Generale consiste:

- nel rivolgere, su delega del Ministro, richieste di informazioni e notizie agli

- Uffici giudiziari (artt. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; 14 l. 24 marzo 1958, n. 195; 56 d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), formulando all'esito valutazioni e proposte a fini disciplinari o ad altri fini;
- nello svolgere, d'iniziativa, ispezioni ordinarie (art. 7, primo e secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1311), curando all'esito di monitorare la regolarizzazione dei servizi riscontrati affetti da anomalie o irregolarità e di valutare gli aspetti suscettibili di rilievo a fini di responsabilità disciplinare o amministrativa (per danno erariale);
 - nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, ispezioni mirate e inchieste (artt. 7, terzo comma, e 12 legge n. 1311 del 1962 cit.) formulando all'esito, anche in questo caso, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunce (per danni erariale o illeciti penali in ipotesi emersi).

L'Ispettorato Generale può essere chiamato, inoltre, a svolgere inchieste su delega del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 8 l. n. 195 del 1958). Nel corso dell'anno 2013 l'attività dell'Ispettorato ha riguardato tuttavia soltanto attività delegata dal Ministro e attività ispettiva ordinaria. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Attività di vigilanza esercitata dal Ministro mediante delega all'Ispettorato per l'acquisizione di notizie, valutazioni e proposte.

L'attività di raccolta di informazioni delegata dal Ministro all'Ispettorato scaturisce di regola da esposti o denunce di privati; da informative dell'autorità giudiziaria penale; dalle comunicazioni doverose a seguito di decreti di condanna per irragionevole durata del processo (legge Pinto); da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di stampa, concernenti giudici professionali, giudici onorari, personale amministrativo.

Per ognuna delle attività delegate l'Ispettorato apre un fascicolo che viene istruito dallo stesso Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, ovvero da magistrato ispettore da loro delegato, che assume la veste di responsabile della procedura.

Acquisite le informazioni richieste, il magistrato ispettore delegato formula proposte di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, di inchiesta o d'ispezione mirata, che, convalidate dal Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, vengono inoltrate al Gabinetto del Ministro ovvero agli altri organi titolari cui compete (per il personale amministrativo o per la magistratura onoraria) l'esercizio dell'azione disciplinare. In taluni casi, sussistendone gli estremi, l'Ispettorato procede altresì ad inoltrare denunce penali o di danno erariale.

Più in particolare, nell'anno 2013, **al 10.12.2013**, sono state iscritte nel "registro esposti" 843 procedure, scaturite da sollecitazioni d'intervento di vario genere.

Nell'arco dello stesso anno ne sono state definite 938 (di cui 741 iscritte nel 2013; 129 iscritte nel 2012; 9 iscritte nel 2011, 26 iscritte nel 2010; il resto relative ad anni ancora precedenti).

Di queste:

- 62 procedure sono state definite con proposta di azione disciplinare nei confronti di 131 magistrati professionali (su 517 magistrati interessati di cui 197 indicati nelle segnalazioni preliminari);
- 608 procedure sono state definite con proposta di archiviazione;
- 125 procedure, relative ad esposti trasmessi solo per conoscenza, sono state archiviate;
- 129 procedure sono state definite con trasmissione agli altri organi competenti;
- 14 sono state definite per riunione.

Sono in corso 86 procedure (di cui 75 relative all'anno 2013; 3

relative all'anno 2012; le restanti, anteriori, relative a decreti Pinto, per i quali gli accertamenti sono stati disposti a partire dall'anno 2012).

Sono state in tal modo pressoché esaurite le innumerevoli procedure che ad inizio anno risultavano ancora pendenti in relazione a condanne *ex lege* Pinto.

a) Tabelle - registro esposti (affari riservati, ispezioni straordinarie e mirate)	
Registro esposti 2013	
Totali fascicoli anno 2013	843
Totali definiti nell'anno 2013	938
Totali in corso anno 2013	75
Totali in corso anno 2012	3
Totali in corso anno 2011	1
Totali in corso anno 2010	2
Totali in corso anno 2009	5